



limità di servizio acquisti;

- 6.) - concessione a favore di Medici e dei Preparatori sanitari, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, della erogazione speciale nella misura proposta nella relazione sopra riportata;
- 7.) - mantenimento dei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di alloggi ai sensi del regolamento in vigore, nei limiti del 50% del valore attuale degli appartamenti.

Il Presidente osserva a sua volta che il provvedimento che la Direzione Generale sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione è mosso dalla inderogabile esigenza dell'Azienda, se essa vuole ispirarsi ai presupposti di una oculata amministrazione, di mantenere il doveroso adeguamento delle unità lavorative alle reali necessità del lavoro. Ingi, tuttavia nell'intento di considerare col più largo spirito di comprensione le condizioni di coloro che saranno soggetti al provvedimento medesimo, anche in relazione